



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

R.G. 271/2019

All'udienza collegiale del giorno 11/05/2023 ore 10:30

| | |
|--------------------------|----------------------|
| dott. Giovanni Buonomo | presidente |
| dott. Giovanna Schipani | consigliere relatore |
| dott. Matilde Carpinella | consigliere |

Con l'assistenza del sottoscritto funzionario

Chiamata la causa

Appellante/i

POLIFILM ITALIA S.R.L.

Avv. CERICOLA DANIELE sostituito da avv. CELESTINO FRANCESCO

Appellato/i

CONAI CORSOZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Avv. LOPREIATO SALVATORE

Presente

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE

Avv. MARVASI TOMMASO sostituito da avv. DENSA LUCIA

Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

L'avv. Celestino discute riportandosi alle considerazioni tutte svolte nell'atto di appello e fa presente che con sentenza n. 12458/2023 del 09/05/2023 la Corte Suprema ha definito l'imballaggio soggetto ai contributi di legge in relazione al bene contenuto affermando un principio di diritto che sembra confermare la tesi posta a fondamento dell'atto di appello.

Si riporta alle note depositate il 10 dicembre 2021 e precisa le conclusioni come da foglio di precisazioni prodotto nel fascicolo informatico.

L'avv. Lopreiato illustra alla corte le ragioni che si oppongono all'accoglimento dell'appello richiamando le considerazioni svolte nella comparsa di costituzione e riposta e nelle note depositate nel fascicolo informatico e, si riporta alle conclusioni ivi rassegnate.



L'avv. Densa si riporta alle considerazioni già svolte nella comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni rassegnate nelle note scritte del 13/12/2021. Fa presente che la disposizione sopravvenuta impedisce che per un imballaggio già smaltito il produttore paghi per due volte il medesimo contributo e la tesi proposta dalla CONAI contrasta col dato letterale e con le finalità deflative della norma.

La Corte

trattiene la causa in decisione e provvede con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.

IL FUNZIONARIO

Emanuele Della Sala

IL PRESIDENTE

Giovanni Buonomo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni Buonomo

Presidente

Dott. Giovanna Schipani

Consigliere rel.

Dott. Matilde Carpinella

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 271/2019 R.G.A.C.C., cui è riunita la causa n. 275/2019, trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.5.2023 e



vertente

TRA

POLIFILM ITALIA S.R.L., P.IVA 02500240615 - C.F. 01874190604

rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Cericola, Paolo M. Grande e Francesco Celestino, giusta procura in calce all'atto di appello e alla comparsa di costituzione nel giudizio riunito

APPELLANTE

E

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI - CONAI, C.F. 05451271000

rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Damiano, Salvatore Lopreiato e Gian Domenico Mosco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello

APPELLATO

NONCHÉ

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE – POLIECO

rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Marvasi, Maria Laura Sodano e Andrea Calisse, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e in calce all'atto di appello nel giudizio riunito

**APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
APPELLANTE PRINCIPALE NEL GIUDIZIO RIUNITO**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva n. 22952/2018, R.G. n. 49459/2015, emessa in data 29.11.2018, il Tribunale di Roma, previo rigetto della richiesta del terzo chiamato CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE – POLIECO, di rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale di interpretazione ex art. 267 TFUE, ha dichiarato che la convenuta POLIFILM ITALIA S.R.L. era tenuta ad aderire al CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI - CONAI sin dal mese di luglio del 1998 ed era tenuta a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi, rimettendo la causa sul ruolo per lo svolgimento di attività istruttoria (ordine di esibizione e ctu).



Ha proposto appello Polifilm Italia, chiedendo, in via istruttoria, disporsi c.t.u. di carattere merceologico, volta ad esaminare, previo sopralluogo, i film tecnici in polietilene per protezione temporanea e a determinarne la natura o meno di bene in polietilene o di imballaggio; nel merito, ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza non definitiva, di rigettare tutte le domande formulate da Conai, statuendo che la convenuta non era tenuta ad aderire al predetto Consorzio, o quanto meno non vi era tenuta dal mese di luglio del 1998, né era ora tenuta a formalizzare l'adesione in relazione ai prodotti dalla stessa commercializzati e ad osservare i consequenziali obblighi informativi e contributivi.

Si è costituito in giudizio, in data 2.4.2019, l'appellato Polieco, rappresentando che aveva proposto appello principale avverso la stessa sentenza, iscritto al R.G. n. 275/2019, e chiedendo alla Corte, previa riunione dei giudizi, di: a) accogliere la domanda spiegata da Polifilm in relazione alla non obbligatorietà dell'adesione al Consorzio Conai in ragione della produzione dei film adesivi e protettivi quali beni e non imballaggi; b) respingere ogni altra domanda proposta da Polifilm nei confronti del terzo chiamato Polieco, siccome inammissibile, infondata e non provata, dichiarando, in ogni caso la prescrizione del diritto a ripetere o ad essere garantita ex art. 2948 c.c. o, in subordine, 2946, c.c.

Si è costituito in giudizio, in data 24.4.2019, l'appellato Conai, dando atto della proposizione dell'appello anche da parte di Polieco e chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello proposto da Polifilm.

In data 10.9.2020, l'avv.to Laura Gargano ha depositato, per Polifilm, atto di rinuncia al mandato.

All'udienza del 16.4.2021, il giudizio n. 275/2019 è stato riunito al presente giudizio n. 271/2019.

A seguito di rinvii d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2021, celebrata con modalità a trattazione scritta.



Essendo intervenuto, dopo la precisazione delle conclusioni, il passaggio in quiescenza del presidente del collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per consentire alle parti, che avevano già scambiato comparse conclusionali e memorie di replica, di precisare nuovamente le conclusioni davanti al nuovo collegio giudicante.

All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.

La controversia ha ad oggetto la dedotta violazione da parte di Polifilm degli obblighi di adesione al Conai e di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del contributo ambientale dal luglio 1998 (art. 41, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 223, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), posta a fondamento della domanda di Conai, nonché la correlata domanda proposta da Polifilm, la quale, deducendo che produceva non già imballaggi, ma materiale in polietilene strumentale alla produzione di altri manufatti, e che aveva pagato i contributi a Polieco, ha chiesto (oltre al rigetto della domanda di Conai), in subordine, di condannare il terzo chiamato Polieco alla restituzione dei contributi non dovuti e, dunque, indebitamente percepiti.

Come affermato dal giudice di primo grado con la suddetta sentenza non definitiva, occorre dunque verificare se le pellicole, prodotte in polietilene, potessero o meno essere considerate come 'imballaggi' e se pertanto costituissero una specie a parte (appunto come 'imballaggi') rispetto al genere (ossia ai beni realizzati in polietilene): in quest'ultimo caso sarebbe stata legittima l'adesione a Polieco, mentre nel primo caso, in presenza di materiale pur in polietilene, ma da qualificare come imballaggio, sarebbe stata necessaria l'iscrizione al Conai.

La sentenza, dopo approfondita disamina del quadro normativo interno ed europeo, si è soffermata sulla funzione del Conai (consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui sono per legge obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, obbligati per legge alla raccolta dei rifiuti di imballaggi, che ha fra l'altro il compito di ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata) e sulla funzione del Polieco (consorzio che si occupa del riciclaggio dei



rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 218 comma 1, lettere a) b) c) d) e) e dd).

Nell'evidenziare che l'art. 224, 9° comma, del D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente, proprio al fine di evitare qualsiasi equivoco su una sorta di duplicazione della contribuzione ambientale, che "l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto. ...", la sentenza ha statuito che è stata attribuita al Conai la gestione degli imballaggi, a prescindere dalla natura degli stessi e quindi anche se in polietilene, mentre al Polieco è stata attribuita la gestione degli altri beni in polietilene, esclusi appunto quelli qualificabili come 'imballaggi', il tutto nell'ottica del rapporto di specie a genere. Ha concluso, quindi, nel senso che, per le ragioni spiegate, dovevano essere ricompresi nella nozione di imballaggio i film in polietilene, quali quelli prodotti dalla società convenuta, sicché quest'ultima era tenuta ad aderire al Conai sin dal mese di luglio del 1998 e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi.

La causa è stata rimessa sul ruolo per la determinazione delle somme da corrispondere a titolo di contributo ambientale e, per economia processuale, è stata rimessa al prosieguo ogni questione di merito in ordine alla domanda di ripetizione avanzata dalla convenuta nei confronti del Polieco e alla sollevata eccezione di prescrizione, nonché in ordine alle somme versate dalla convenuta al terzo chiamato.

Ciò premesso, occorre dar conto di quanto avvenuto nel presente giudizio di appello. Polifilm, nelle note di trattazione scritta depositate in data 8.4.2021, ha dichiarato che il Tribunale di Roma aveva pronunciato sentenza definitiva n. 4133/2021 del 25.2.2021, con cui aveva così statuito: "Definitivamente pronunciando: - vista la sentenza non definitiva n. 22952/2018, con cui è stato dichiarato che la convenuta Polifilm Italia S.r.l. era tenuta ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi - Conai sin dal mese di luglio del 1998 e che era tenuta a formalizzare l'adesione stessa e ad osservare i conseguenziali obblighi informativi e contributivi, condanna la convenuta medesima al pagamento, in favore dell'attore Conai, dei contributi ambientali per gli anni 2012, 2013 e 2014 nella misura rispettivamente di € 139.619,12, € 150.772,64 ed € 196.467,27, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione; - fissa -ex art. 614 bis c.p.c.- in € 500,00 al mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato



della presente sentenza, la somma che la convenuta sarà tenuta a versare in favore del Conai per ogni mese di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di formalizzazione dell'adesione al Conai stesso;- rigetta ogni altra domanda di parte attrice; - condanna il terzo chiamato Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (PolieCo) al pagamento, in favore della convenuta e a titolo di restituzione di indebitato, della somma di € 143.557,71, oltre agli interessi legali come indicato in motivazione; - rigetta ogni altra domanda della convenuta nei confronti del terzo chiamato; - dichiara integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti; - pone definitivamente a carico delle parti per 1/3 ciascuna le spese di ctu, liquidate in corso di causa con decreto 15-16/4/2020”.

Con le stesse note, Polifilm ha dedotto che era sopraggiunta la cessazione della materia del contendere, ciò alla luce del D.Lgs. n. 116/2020, rubricato “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”, il quale ha previsto la sostituzione dell'attuale art. 237 del Testo Unico dell'Ambiente con una nuova norma, in vigore dal 26.09.2020, ma con effetto retroattivo, la quale al comma 8 ha stabilito che: “Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva”.

Con le successive note scritte depositate in data 26.11.2021, Polifilm ha depositato la sentenza di questa Corte, IV sezione, pubblicata in data 30.10.2021 nel giudizio R.G. n. 2571/2017, e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda del Conai e, in ogni caso, alla luce dell'applicazione dello ius superveniens, la cessazione della materia del contendere e, comunque, la sopravvenuta carenza di legittimazione del Conai al pagamento dei contributi ambientali già versati al Polieco relativamente agli stessi beni, indipendentemente dalla qualificazione degli stessi quali imballaggi o meno, circostanza ritenuta dalla Corte irrilevante ai fini dell'applicazione del principio introdotto dalla novella legislativa.

Le stesse conclusioni e richieste sono state formulate nelle note scritte depositate il 10.12.2021.



Nello stesso senso, quanto, alla questione della novella, ha sostanzialmente concluso Polieco con le note scritte depositate in data 8.4.2021, 25.11.2021 e 13.12.2021, mentre il Conai, nelle proprie note scritte, non ha affrontato l'argomento, che è stato però trattato, al pari delle altre parti, negli scritti conclusivi.

Va esaminata in via preliminare la questione dello ius superveniens.

Si premette che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 29017 del 20/10/2021), la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.

Il Collegio ritiene di aderire integralmente alla sentenza emessa da questa Corte e allegata da Polifilm, che di seguito si trascrive nella parte motiva:

<<MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente occorre esaminare la richiesta dell'appellante principale e di quello incidentale che hanno concluso affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere (Nord Contenitori) ovvero l'adozione di ogni opportuna statuizione in merito alla procedibilità e ammissibilità della domanda (Polieco) alla luce dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 11, n. 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della Direttiva (UE) 2018/851 e 2018/852, entrato in vigore il 26 settembre 2020, che sostituisce l'art. 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Osserva il Collegio che in linea astratta lo ius superveniens trova applicazione nel giudizio purchè vi siano le condizioni poste in luce dalla Suprema Corte con riferimento al giudizio di legittimità ma estensibili anche a quello di merito; in particolare la Cassazione (Cass. 19617 del 2019) ha affermato



che lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall'altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha applicato l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, modificativa del regime di indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, operante ai sensi del successivo comma 3 anche per i fatti pregressi).

Al riguardo si osserva che entrambe le condizioni sussistono.

Il citato decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, successivo all'introduzione del giudizio di appello, è stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e in attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che ha modificato la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; in particolare, con l'art. 3, comma 11, n. 8, invocato dall'appellante, è stato sostituito il testo dell'art. 237 del d.lgs. 152 del 2006 con la previsione per cui "Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva". La nuova norma disciplina il contributo ambientale e quindi attiene pienamente all'oggetto della causa.

Secondo l'appellante tale disposizione escluderebbe l'obbligo di versare i contributi al Conai, essendo stati già pagati, per gli stessi beni, al Polieco. A sua volta il Polieco, nell'invocare l'applicazione alla fattispecie della nuova disposizione, volta ad eliminare, con efficacia retroattiva, l'obbligo di pagare il contributo ambientale a più consorzi per i medesimi beni, ha riconosciuto di aver ricevuto il versamento dei contributi da parte di Nord Contenitori.

Per contro il Conai sostiene che la nuova norma "si limita a escludere la duplicazione della contribuzione ambientale sul medesimo bene nei rapporti tra ciascun consorzio nazionale e i sistemi autonomi costituiti per la gestione dei rifiuti che di default rientrerebbero astrattamente nella competenza del primo" e contesta l'interpretazione offerta dalle controparti, basata sul principio del ne bis in idem, il quale, ad avviso del Conai, non troverebbe applicazione, trattandosi di contributi per imballaggi relativi a tipologia produttiva estranea alla gestione del Polieco.

1.1. – Osserva questa Corte che dagli atti parlamentari relativi al decreto legislativo in esame risulta che la 13ª Commissione permanente del Senato (Ambiente) ha espresso, in data 23/07/2020, parere



favorevole condizionato all'atto del Governo n. 169, richiedendo, quanto alla disposizione in oggetto, "di procedere alla riscrittura dell'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante criteri direttivi dei sistemi di gestione richiamando i principi in merito alla natura e determinazione del contributo ambientale, e introducendo il principio del "ne bis in idem" , al fine di attuare pienamente il recepimento dell'articolo 7 della direttiva 2018/852 (UE) e dell'articolo 8 bis della direttiva 2018/851 (UE), garantendo così un riferimento unitario dei principi operanti per i sistemi collettivi di cui ai Titoli I, II e III del TUA".

Pertanto, il nuovo testo dell'art. 237, intitolato "Criteri direttivi dei sistemi di gestione", attuando la condizione posta dal Senato, ha previsto al comma 8 che "Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva".

La predetta disposizione, in quanto inserita nella previsione generale relativa ai sistemi di gestione individuali o collettivi e alle modalità di determinazione del contributo ambientale, appare senz'altro applicabile alla fattispecie, nella quale è in contestazione appunto l'obbligo della Nord Contenitori di pagamento del contributo ambientale in relazione ai beni da essa prodotti, quali contenitori, casse e pallet in plastica.

Deve infatti precisarsi che la qualificazione dei prodotti come imballaggi renderebbe gli stessi sottoponibili al contributo del Conai, mentre se considerati beni in polietilene il contributo spetterebbe al Polieco. Nel caso in esame la Nord Contenitori ha pagato il contributo al Polieco per gli stessi beni per i quali il Conai ha proposto il giudizio e non risulta contestato da Conai l'avvenuto pagamento effettuato da Nord Contenitori a Polieco, come da quest'ultima affermato (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale Polieco).

Trattandosi dei medesimi beni, la circostanza che il contributo sia stato versato esonera Nord Contenitori, indipendentemente dalla qualificazione dei beni, da un ulteriore, analogo pagamento a Conai, in applicazione della norma sopravvenuta, secondo cui "Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva".

L'applicazione dello ius superveniens determina non già la cessazione della materia del contendere, che presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti, bensì l'accoglimento parziale dell'appello per sopravvenuta carenza di legittimazione del Conai al pagamento dei contributi ambientali già versati al Polieco relativamente agli stessi beni. L'appello incidentale del Polieco, proposto in via subordinata, è assorbito dall'accoglimento delle conclusioni formulate da tale parte in via principale.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, secondo comma, per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, stante l'applicazione dello ius superveniens.>>.

Non vi è dubbio che la questione trattata e risolta nella detta sentenza sia del tutto sovrapponibile a quella oggetto di controversia tra le parti.



La motivazione sopra trascritta, che il Collegio, condividendola, fa propria, affronta anche le deduzioni formulate dal Conai negli scritti conclusivi, atteso che quest'ultimo, anche in questa sede (cfr. comparsa conclusionale, pagg. 8, 9 e 10), afferma che la nuova norma "si limita a escludere la duplicazione della contribuzione ambientale sul medesimo bene nei rapporti tra ciascun consorzio nazionale e i sistemi autonomi costituiti per la gestione dei rifiuti che di *default* rientrerebbero astrattamente nella competenza del primo" e contesta l'interpretazione offerta dalle controparti, basata sul principio del *ne bis in idem*, il quale, ad avviso del Conai, non troverebbe applicazione, trattandosi di contributi per imballaggi relativi a tipologia produttiva estranea alla gestione del Polieco.

È qui solo il caso di aggiungere che la lettura che della norma offre il Conai non trova riscontro nel tenore letterale della stessa, né nella ratio e nelle finalità deflative del contenzioso della novella, che mira ad evitare che colui che ha già pagato per vedere smaltito il bene sia chiamato ad effettuare un nuovo pagamento e che ha sancito espressamente il carattere retroattivo della disposizione, dovendosi altresì escludere il paventato pericolo di discrezionalità nella scelta del Consorzio, ente che è tenuto alle relative verifiche.

Occorre ora esaminare la questione sollevata nel presente giudizio con la comparsa conclusionale di Conai (pagg. 12 e 13), che concerne la natura non definitiva della sentenza impugnata.

In sintesi, il Conai sostiene che, anche qualora si aderisse alla non condivisibile interpretazione dell'art. 237, comma 8, TUA operata da questa Corte con la sentenza n. 6364/2021, tale interpretazione sarebbe comunque del tutto ininfluenza ai fini della riforma della sentenza non definitiva n. 22952/2018, e potrebbe semmai avere qualche riflesso unicamente nell'ambito dei giudizi di impugnazione della sentenza definitiva n. 4133/2021 nei giudizi d'impugnazione già instaurati da Polifilm e da Polieco (RG nn. 5950/2021 e 6137/2021).

Ciò in quanto, secondo l'appellato, la sentenza n. 6364/2021 configurerebbe l'art. 237, comma 8, come introduttivo di una sorta di "condono contributivo ambientale retroattivo", tanto che ha cura di precisare che l'applicazione dello *ius superveniens* non determina affatto la cessazione della materia del contendere, ma un accoglimento solo "parziale" dell'appello proposto dalla società e dal Polieco.

Conclude quindi che il presunto "condono contributivo ambientale retroattivo" non inciderebbe, né potrebbe incidere, sull'accertamento della natura di imballaggi dei



film protettivi operato dalla sentenza non definitiva, ma potrebbe rilevare soltanto ai fini della determinazione del quantum del contributo ambientale Conai dovuto da Polifilm nel periodo di riferimento, quantificazione effettuata dalla sentenza definitiva. L'assunto non può essere condiviso.

La sopravvenuta (per effetto della novella) carenza di legittimazione del Conai ad ottenere il pagamento dei contributi ambientali già versati da Polifilm a Polieco (pagamento che non risulta in contestazione, ove si consideri che lo stesso Conai nell'atto di citazione affermava che Polieco stava percependo un contributo ambientale per un'attività svolta dal Conai) incide necessariamente sull'accertamento compiuto dal Tribunale nella sentenza non definitiva, con la quale ha dichiarato che la convenuta era tenuta ad aderire al Conai sin dal luglio 1998.

La pronuncia sull'an altro non è che il presupposto della successiva pronuncia definitiva in ordine alla quantificazione delle somme a titolo di contributo ambientale. Tale essendo la statuizione sull'an alla quale questa Corte deve rapportarsi, è innegabile come la novella incida sulla statuizione stessa, a nulla rilevando la natura non definitiva della sentenza.

E infatti, nella sentenza definitiva (allegata dal Conai alla memoria di replica e comunque consultabile nel fascicolo telematico di primo grado) il Tribunale richiama i principi di diritto in ordine alla vincolatività, per lo stesso Giudice, della sentenza non definitiva e procede alla quantificazione del dovuto in favore del Conai e alla quantificazione di quanto Polieco doveva pagare a Polifilm a titolo di ripetizione di indebito, proprio muovendo dal presupposto di quella pronuncia, le cui statuizioni possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione e non con la sentenza definitiva.

Da ultimo, si osserva che, con il precedente sopra richiamato, la Corte di appello ha deciso nel senso su indicato sull'impugnazione della sentenza con cui, analogamente alla sentenza qui impugnata, il Tribunale aveva dichiarato la sussistenza dell'obbligo, in capo alla società convenuta in quel giudizio, di presentare al Conai, dal gennaio 1999 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi ceduti (sentenza n. 19252/2016, allegata alla conclusionale Conai).

In conclusione, per effetto per effetto dell'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 3, comma 11, n. 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di



legittimazione del Conai al pagamento dei contributi ambientali già versati al Polieco relativamente agli stessi beni.

L'appello incidentale del Polieco e l'appello principale dallo stesso proposto nel giudizio riunito sono assorbiti.

Le ragioni sin qui esposte sono assorbenti rispetto al tema, dibattuto tra le parti, concernente la natura o meno di imballaggio, in relazione al quale Polifilm ha anche richiamato, in sede di discussione, la recentissima sentenza n. 12458 del 9.5.2023 della Suprema Corte.

Sussistono i presupposti per compensare per intero fra le parti le spese del doppio grado di giudizio, stante l'applicazione dello *ius superveniens*.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli, principali e incidentale, proposti avverso la sentenza non definitiva n. 22952/2018, R.G. n. 49459/2015, emessa in data 29.11.2018 dal Tribunale di Roma, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) in riforma della impugnata sentenza, dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione del Conai ad ottenere il pagamento dei contributi ambientali di cui è causa da parte della Polifilm Italia S.r.l., per effetto dell'applicazione dello *ius superveniens* di cui all'art. 3, comma 11, n. 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;
- 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Roma, 11.5.2023

Il Consigliere est.

Giovanna Schipani

Il Presidente

Giovanni Buonomo

